

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. La Società è denominata "Convergenze s.p.a. Società Benefit" o in forma abbreviata "Convergenze s.p.a. SB" (la "**Società**").

1.2. La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi forma grafica o carattere, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Capaccio (SA).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La società ha per oggetto:

- la progettazione, la produzione, la commercializzazione, l'installazione, la gestione e l'assistenza per l'accesso alle reti di comunicazione per l'accesso ad *internet* con ogni tipo di tecnologia;
- la progettazione, la produzione, la commercializzazione, l'installazione, la gestione e l'assistenza di reti di telecomunicazione, trasmissione dati, *internet* e/o di ogni altro tipo che la nuova *information technology* presenta;
- la vendita, il noleggio, l'installazione, la manutenzione e la gestione di ogni servizio e prodotto necessari ai predetti prodotti informatici o di comunicazione in genere;
- la produzione, l'acquisto e la rivendita di traffico telefonico, di energia elettrica, di gas, ed acqua sia da privati che da aziende pubbliche e private, nazionali ed estere, sempre nel rispetto delle norme di protezione e dei mercati relativi a tali somministrazioni;
- la produzione, l'acquisto e la vendita di schede prepagate per la fruizione dei servizi finiti e comunque di servizi prepagati, nei limiti di legge e con esclusione di attività finanziarie riservate;
- la concessione e la vendita dei propri prodotti e servizi, anche tramite l'affiliazione in *franchising*;
- la gestione delle utenze domestiche in genere, anche attraverso la partecipazione in forma consortile e/o *mediante joint-venture*;
- la prestazione ad enti, aziende pubbliche e private di servizi innovativi nel campo dell'elaborazione, ricovero e gestione dati per via telematica;
- la fornitura di servizi di accesso alla rete *internet* nonché di soluzione *software* per favorire la ricerca di dati ed informazioni su detta rete;
- la creazione, la gestione e la commercializzazione di banche dati elettroniche e di motori di classificazione di dati in genere;
- gli studi, le progettazioni, e realizzazioni di reti di rilevamento sia in ambito civile

che industriale;

- ogni servizio connesso alla fatturazione, bollettazione, riscossione, e tutto quanto risultasse necessario per la corretta gestione di tutti i servizi erogati ad enti, società ed imprese in genere;

- ogni attività tesa alla certificazione ed ai controlli di qualità;

- la formazione di risorse umane attraverso l'istituzione di corsi professionali eseguiti direttamente e realizzati anche con finanziamenti pubblici e/o privati, ivi compreso il Fondo Sociale Europeo, nei limiti di legge.

3.2. La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividerne gli utili persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla società, quali a titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- a) diffondere la cultura della gestione sostenibile dell'energia, valorizzando il ricorso a fonti di energia rinnovabile e l'educazione ad un consumo di energia efficiente e virtuoso;

- b) diffondere e promuovere la cultura dell'ecosostenibilità e della mobilità *green*;

- c) favorire la digitalizzazione tramite la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad ultra- banda larga in aree bianche e grigie;

- d) supportare i territori nei quali è attiva attraverso la promozione di eventi ed iniziative sportive e culturali che favoriscono la crescita e lo sviluppo degli stessi;

- e) promuovere, direttamente o in collaborazione con altre entità, la ricerca e lo sviluppo tecnologico di servizi, energie e modelli di *business* innovativi, in funzione di un utilizzo sostenibile dell'energia e di un miglioramento della qualità dell'attività lavorativa e di vita delle persone in genere;

- f) favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori, praticando politiche inclusive all'interno dell'azienda e creando condizioni favorevoli all'accoglienza, alla flessibilità ed alla qualità del lavoro, sostenendo la conciliabilità dei tempi di vita e lavoro.

3.3. La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita, la locazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- partecipare a consorzi ed a raggruppamenti temporanei di imprese.

3.4. Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società, in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, può:

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta (31-12-2060) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera

dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.499.501,80 (un milionequattrocentonovantanove cinquecentounomila virgola ottanta) ed è diviso in n. 7.497.509 (settemilioni quattrocentonovantasette cinquecentonove) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (le "**Azioni**").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e aggiornato ("**TUF**"), e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

8.4. L'assemblea - mediante l'idonea modifica statutaria - può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto maggiorato o plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari

condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli *2447-bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli *77-bis* e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti EGM**").

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca

Offerta pubblica di acquisto e scambio

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento EGM come successivamente modificato.

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento EGM stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, *1-bis*, *1-ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma *3-quater* - e *3-bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi

inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su EGM.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12.5. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono, altresì, applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la **"Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto"**).

12.6. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il consiglio di amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

12.7. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Revoca

12.8. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Milan e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica tuttavia in caso di revoca della negoziazione EGM per l'ammissione alla negoziazione delle azioni della società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

12.9. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente con la maggioranza del 90%

dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull' EGM - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "**disciplina richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per "**capitale**" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "**partecipazione**" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

13.7. La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato ovvero un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita per le PMI" dell'Unione Europea.

14.3. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto dalla normativa *pro tempore* applicabile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui l'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 16, l'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

15.3. L'assemblea può essere convocata, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 16, anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento in Assemblea, rappresentanza e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile.

16.3. Ove l'avviso di convocazione lo preveda l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante

mezzi di telecomunicazione (omettendo, in tale ultimo caso, l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati ed essere informati in tempo reale, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il notaio.

16.4. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti.

16.5 Fermo quanto precede, la Società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

16.6 Ove previsto e/o consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. In ogni caso, la delega non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo, ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

16.7 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente paragrafo 16.6, e, ove previsto e/o consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario e/o il notaio.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti

ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take aver" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12.

L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.2. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto maggiorato o plurimo, salvo che la legge disponga inderogabilmente in modo diverso. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto maggiorato o plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, che potrà essere costituito anche mediante accantonamenti periodici o pure con sistemi assicurativi o previdenziali e prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389,

comma, 2 del codice civile. La remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su EGM, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro e non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in

una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti

sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la riomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente statuto di cui all'articolo 20.4, - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza

effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 26

Collegio sindacale

26.1. Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale ne nomina il presidente.

26.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

26.3. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.4. Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure dell'articolo 21.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente;

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

26.5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La perdita di tali requisiti determina la decadenza dalla carica di sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

26.6. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 27

Revisione legale

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge e iscritta nell'apposito registro.

27.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 28

Esercizi sociali e redazione del bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 29

Utili e dividendi

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 30

Nomina dei liquidatori

30.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ BENEFIT

Articolo 31

Disposizioni sulle Società Benefit e Responsabile d'Impatto

31.1. Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, il Consiglio di Amministrazione dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto. Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua, tra i suoi membri il soggetto denominato Responsabile d'Impatto a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3.2 del presente statuto. Il Responsabile d'Impatto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed alla carica si applicano le norme del presente statuto relative agli amministratori.

31.2. Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che, esaminata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

31.3. La relazione è resa pubblica attraverso il sito *internet* della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

31.4. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello *standard* di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, troveranno applicazione nei confronti della Società le relative disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti* e decadranno automaticamente le eventuali clausole del presente Statuto incompatibili con tale disciplina. Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto di cui sopra è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha la facoltà di depositare presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436, comma 6 del Codice Civile, il testo dello Statuto con l'eliminazione delle clausole eventualmente decadute.

In originale firmato da : Rosario Pingaro - Antonio Paolino (impronta del sigillo)